



RGE 167/2018 SUB 1

Tribunale di Firenze

III Sezione civile – Ufficio esecuzioni immobiliari

Il Giudice

Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23.10.2018;

ritenuti sussistenti gravi motivi per sospendere l'esecuzione in corso sotto il profilo del *fumus boni iuris*; in particolare, parte ricorrente documenta l'esistenza di un atto di destinazione ex art.2645 ter c.c. trascritto in data antecedente (05.06.2017) al pignoramento immobiliare (notificato l'8-14.3.2018) promosso da [REDACTED], parte resistente.

Detto atto di segregazione patrimoniale pare funzionale al buon esito del concordato preventivo della società [REDACTED] spa, rispetto alla quale l'odierna ricorrente, società agricola [REDACTED] srl, è fideiubente. La resistente [REDACTED] è stata inserita in detto concordato, omologato con decreto del 24.01.2018, nella classe 6 e, pertanto, la pretesa creditoria della medesima viene ad essere soddisfatta in ambito concorsuale.

Del resto, la resistente [REDACTED] - pur avendo espresso voto contrario alla proposta concordataria - non ha poi proposto opposizione all'omologa, né ha evidenziato l'esistenza di propri debiti nei confronti della garante [REDACTED] srl.

Vero è che l'art.184 L.F. consente - in astratto - di agire *in executivis* nei confronti del garante anche a fronte di un concordato che interessa il garantito ma è altresì vero che il limite operativo della predetta norma è rappresentato dalla concreta disponibilità del bene.

Il vincolo impresso ex art.2645 ter c.c., nel caso di specie, sui beni della [REDACTED] e rivolto alla soddisfazione del ceto creditorio della garantita [REDACTED] spa è idoneo - a parere del Tribunale - a paralizzare l'azione esecutiva pure promossa.

Il Tribunale ritiene, poi, non applicabile l'art.2929 bis c.c. Difetta, in proposito, non l'elemento temporale (in quanto non era trascorso l'anno tra la trascrizione dell'atto dispositivo ex art.2645 ter e la notifica del pignoramento) né quello soggettivo (non si dubita, infatti, che il fideiubente sia equiparabile al debitore diretto ai fini dell'applicabilità della norma) quanto l'elemento oggettivo, rappresentato dalla ragione dell'attribuzione patrimoniale. La segregazione immobiliare realizzata ex art.2645 ter c.c. non può farsi rientrare, ai fini dell'applicazione del c.d. pignoramento revocatorio, nella categoria degli atti a titolo gratuito, presupposto essenziale per l'operatività dell'art.2929 bis c.c.

L'operata segregazione patrimoniale appare orientata all'adempimento dell'obbligazione garantita: non emerge una *causa donandi* bensì una *causa solvendi*, come emerge dalle diverse relazioni del commissario giudiziale. Si ritiene, infatti, che l'esecuzione diretta ex art.2929 bis c.c. sia applicabile solo nell'ipotesi in cui l'alienazione pregiudizievole consista in un atto formalmente e



sostanzialmente gratuito (quale ad es. la donazione).

Nel caso di specie, l'atto di destinazione – adottato in funzione liquidatoria dei beni immobili – pare trovare causa concreta e meritevole di tutela ex art.1322 co.2 c.c. quale misura alternativa di risoluzione della crisi di impresa, idonea a salvaguardare l'attività ed i valori aziendali nell'ambito di un concordato preventivo con continuità.

P.Q.M.

Visti gli articoli 615 e 624 c.p.c.

Accoglie la spiegata cautela e, per l'effetto, sospende l'esecuzione in corso;

Concede termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;

Condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente a titolo di compensi professionali per la presente fase di giudizio, la somma di euro 2.500,00 oltre s.g. nella misura del 15%, Cap e Iva di legge;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Firenze, 20/11/2018

Il Giudice dell'esecuzione
Pasqualina Principale

56355450-0179 P.0002/0002

FIRMIATO DAL PRINCIPALE PASQUALINA PRINCIPALE UFF. AUTOGRAFICA S.p.A. INC. VIA C. DE' LINDI, 100001000100001

